Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 4 maggio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 119 DEL 4 MAGGIO 1977:

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1977.

Approvazione dei modelli 740, 740/A-bis, 740/B-bis, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L e 740/M concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da presentare nell'anno 1977 dalle persone fisiche.

(4806)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1977.

Approvazione dei modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H e 750/I concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da presentare nell'anno 1977 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate.

(4807)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1977.

Approvazione del modello 760 concernente la dichiarazione delle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

(4411)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1977.

Approvazione dei modelli 770, 770/A-bis, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/E, 770/F, 770/G, 770/G-1 e 770-bis concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche da presentare nell'anno 1977 dai sostituti di imposta.

(4808)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 119 DEL 4 MAGGIO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10 % - 1975/1986 Estinzione dei debiti degli enti mutualistici (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Serie sorteggiata per l'ammortamento nella PRIMA estrazione eseguita il 1° aprile 1977.

(2053)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. **159.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 87 - il secondo comma relativo all'esame di laurea in farmacia è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea in farmacia consiste in:

a) una prova di cultura tecnico-professionale;

b) discussione di una dissertazione scritta su di un argomento attinente le discipline seguite durante il corso di studio ».

L'art. 89, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, è modificato nel senso che l'insegnamento fondamentale di chimica organica I perde l'asterisco.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1977
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. **160.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 97 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

analisi chimico-cliniche (con esercitazioni pratiche);

chimica biofarmaceutica.

L'art. 100, relativo alle norme dell'esame di laurea per il corso di laurea in farmacia, è modificato nel senso che i commi secondo, terzo, quarto e quinto sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

L'esame di laurea è preceduto da prove pratiche, da una prova scritta di cultura in chimica e da un colloquio.

Le prove pratiche consistono in una operazione preparativa tecnico farmaceutica, relativa all'esercizio della professione in farmacia, con riconoscimento e controllo di qualità (quantitativo e di purezza secondo F.U.) delle sostanze impiegate nella preparazione. Tempo massimo otto ore complessive.

Le prove pratiche vengono sorteggiate dai candidati. I risultati sono da raccogliere in apposite relazioni scritte e le prove debbono svolgersi sotto la vigilanza di almeno due dei commissari appartenenti alla commissione di esame di laurea.

Il colloquio consiste nel riconoscimento delle principali droghe e piante medicinali, in una discussione sulla preparazione dei farmaci, sulla F.U., sulla parte di legislazione sanitaria attinente alla farmacia nonché sulle prove pratiche.

Art. 103 - all'elenco degli insegnanti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:

chimica analitica;

analisi chimico-cliniche (con esercitazioni pratiche);

chimica biofarmaceutica;

farmacologia molecolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1977
Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. **161**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 75 - all'elenco degli insegnamenti complementari del primo gruppo del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

acceleratori di particelle;

didattica della fisica;

elettronica quantistica;

fisica delle basse temperature;

fisica dei metalli;

fisica molecolare;

fisica sanitaria;

metodi e tecnica di fisica nucleare;

tecnologie dello stato solido;

teoria dei campi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1977
Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1977, n. **162**.

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Brescia.

N. 162. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto della associazione provinciale allevatori di Brescia, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1965, n. 242.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1977
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 369

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1976.

Cancellazione di ventisei varietà di specie agrarie dai registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà per talune specie agrarie ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1973, con il quale sono state iscritte nei registri predetti alcune varietà tra le quali: Elia, Funone, F 51, Lazio, Lucrezio, Marco, Reca di frumento tenero; Nudo leonessa di orzo distico; Orazio di orzo polistico; Blanche neige di avena; Cigalon di riso; Dekalb 45 di mais classe 200; Dekalb XL 306 di mais classe 300; Dekalb XL 363 e Dekalb DF 58 di mais classe 600; Dekalb brach 1 di mais classe 700;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1973, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà diciassette varietà, tra le quali Properzio di frumento tenero;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1973, con il quale sono state iscritte nei registri trentotto varietà, tra le quali Dekalb XL 61 e Dekalb KR 637 di mais classe 600;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1973, con il quale sono state iscritte nei registri sette varietà, tra le quali Dekalb XL 24 di mais classe 400;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1973, con il quale sono state iscritte nei registri sei varietà, tra le quali Belvedere di frumento duro;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1974, con il quale sono state iscritte nei registri cinquanta varietà, tra le quali Dekalb XL 22 B di mais classe 400 e Dekalb XL 374 di mais classe 700;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1975, con il quale sono state iscritte nei registri centodieci varietà, tra le quali Dekalb XL 64 e Dekalb XL 345 di mais classe 600; Dekalb XL 77 A di mais classe 700;

Preso atto che i costitutori delle sopra indicate varietà hanno chiesto che le varietà stesse siano cancellate dai registri delle varietà a decorrere dal 1° gennaio 1977;

Sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Ritenuto opportuno di accogliere le richieste come sopra formulate:

Decreta:

Sono cancellate dai registri delle varietà a decorrere dal 1° gennaio 1977 le seguenti varietà:

frumento tenero: Elia, Funone, F 51, Lazio, Lucrezio, Marco, Properzio, Reca;
frumento duro: Belvedere;
orzo distico: Nudo leonessa;
orzo polistico: Orazio;
avena: Blanche neige;
riso: Cigalon;
mais classe 200: Dekalb 45;
mais classe 300: Dekalb XL 306;
mais classe 400: Dekalb XL 22 B, Dekalb XL 24;
mais classe 600: Dekalb XL 61, Dekalb XL 363, Dekalb KR 637, Dekalb DF 58, Dekalb XL 64, Dekalb XL 345;
mais classe 700: Dekalb XL 374, Dekalb brach 1, Dekalb XL 77 A.

Roma, addì 25 novembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(3644)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Pescasseroli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di L'Àquila per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 ottobre 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Pescasseroli ad ampliamento di precedente vincolo (decreto ministeriale 23 novembre 1965, *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1966);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pescasseroli;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché si trova nella vallata del Sangro, la cui eccezionale bellezza godibile da ogni punto della strada e del paese di Pescasseroli, è di fama internazionale. Il vincolo imposto precedentemente si estende sulla sponda destra del fiume Sangro, e solo in corrispondenza dell'abitato di Pescasseroli abbraccia una esigua striscia sulla riva sinistra del fiume. Poichè la bellezza della vallata predetta ha ugual pregio paesistico

sui due lati, il limite precedente del vincolo appare incongruo ed illogico. Si rileva quindi la necessità di proteggere la riva sinistra del fiume Sangro nella parte più direttamente visibile dal fondo valle, fino al limite del bosco, ad una quota, ancora piuttosto bassa, inferiore ai 1400 m s.l.m.

Questo non molto esteso territorio, completa uno dei quadri di bellezze naturali più pregevoli dell'Italia centrale, di particolare interesse pubblico di rilevanza nazionale, tutto godibile da ogni punto di osservazione lungo la strada statale Marsicana e le altre strade percorribili dal pubblico;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Pescasseroli ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dal km 38 della strada statale Marsicana n. 83, si segue in direzione nord-est una strada che coincide con il limite del Parco nazionale d'Abruzzo, fino ad incontrare il confine comunale tra Pescasseroli e Gioia dei Marsi, che si percorre sempre nella stessa direzione, fino ad incontrare una strada, alla quota 1300, quindi piegando verso sud e seguendo la predetta curva di livello a monte della località Fosse di S. Paolo, Varico e Prata della Terra, si attraversa la strada per il rifugio Prato Rosso nei pressi della località Grotte Mozzone; e percorrendo ancora le curve di livello 1300 attraversa le località Mandrelle e Santa Venere, fino a raggiungere il punto trigonometrico 1375, dal quale si procede sulla stessa curva di livello fino al confine del territorio comunale, in località La Lenza; quindi si segue la linea del confine del comune, fino ad incrociare il limite del Parco nazionale, che coincide con quello del vincolo attuale, e seguendo detto limite verso nord, si ritorna al punto di origine.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Pescasseroli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 febbraio 1977

p. *Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
SPITELLA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
ANTONIOZZI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Verbale n. 16

Oggi, 8 ottobre 1973, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo, castello cinquecentesco in L'Aquila, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico nel comune di Opi e Pescasseroli;

(*Omissis*).

Alle ore 12, constatata la presenza totale del numero dei componenti, la commissione ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta e prende subito la parola per illustrare il problema.

(*Omissis*).

Viene messa ai voti la proposta di vincolo.

Il commissario prefettizio si dimostra contrario al vincolo che, ritiene, non sia approvato dalla popolazione del comune di Pescasseroli (assieme ad altri due componenti).

(*Omissis*).

La commissione, col voto favorevole di tutti gli altri componenti, si pronuncia a favore del vincolo proposto.

(*Omissis*).

La zona sottoposta al vincolo, che si riporta sulla planimetria a scala 1:25.000 è così delimitata:

a partire dal km 38 della strada statale Marsicana n. 83, si segue il limite del Parco nazionale d'Abruzzo che coincide con la zona già attualmente vincolata, fino alla quota 1300, in coincidenza con una strada, quindi piegando verso sud e seguendo la predetta curva di livello a monte delle località Fosse di S. Paolo, Varico e Prata della Terra, si attraversa la strada per il rifugio Prato Rosso nei pressi della località Grotte Mozzone; e seguendo ancora le curve di livello 1300 attraversa le località Mandrelle e Santa Venere, fino a raggiungere il punto trigonometrico 1375, dal quale si procede per la linea di cresta fino al confine del territorio comunale, in località La Lenza; quindi si segue la linea del confine del comune, fino ad incrociare il limite del Parco nazionale, che coincide con quello del vincolo attuale, e seguendo detto limite verso nord, si ritorna al punto di origine.

(*Omissis*).

(3842)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1977.

Estensione ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del comparto di produzione dei semilavorati in feltro per abbigliamento operanti in provincia di Forlì del trattamento straordinario di integrazione salariale disposto dal decreto ministeriale 28 luglio 1976.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1976, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione del feltro operanti in provincia di Forlì a decorrere dal 24 novembre 1975;

Considerato che del predetto fenomeno di crisi hanno risentito anche le aziende industriali del comparto di produzione di semilavorati in feltro per abbigliamento operanti in provincia di Forlì per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

Il trattamento straordinario di integrazione salariale disposto dal decreto interministeriale 28 luglio 1976, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore di produzione del feltro operanti in provincia di Forlì, è esteso anche ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del comparto di produzione dei semilavorati in feltro per abbigliamento operanti in provincia di Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4618)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Modalità tecniche di attuazione della lotteria di Agnano 1977.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Agnano manifestazione 1977, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Agnano, manifestazione 1977 — abbinata alla corsa ippica « Gran premio lotteria » — si concluderà il 3 aprile 1977 all'ippodromo di Agnano (Napoli).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 15 serie di 100 mila biglietti ciascuna: A-B-C-D-E-F-G-I-L-M-N-O-P-Q-R.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Napoli il giorno 3 aprile 1977 alle ore 10 con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 3 aprile 1977, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze, a norma dell'art. 14 del precisato regolamento.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, sullo stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al « Gran premio lotteria ».

L'abbinamento di cui sopra può essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della gara.

Tali biglietti seguiranno la sorte dei cavalli agli effetti dell'assegnazione dei premi, tenendo presente che solo i premi di prima categoria saranno graduati secondo l'esito della corsa finale.

La classifica dei cavalli è quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della gara.

Qualora l'esito della corsa finale non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atti a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi, il cui importo è graduato secondo l'ordine di arrivo dei cavalli stessi, i premi da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla fase finale della manifestazione e non classificati, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più cavalli per uno dei posti della classifica della corsa, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati *ex aequo*, vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione ippica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnti secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi del regolamento.

Art. 7.

Compete al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali di stabilire il numero e l'entità dei singoli premi spettanti ai possessori ed ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Agnano, manifestazione 1977, cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 28 marzo 1977.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti e annullati, e dei relativi elaborati contabili, al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Napoli per le ore 12 del giorno 1° aprile 1977.

E' consentito inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 3 aprile 1977.

Art. 9.

Il dott. Armando Castana, dirigente superiore nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo il dott. Gaetano Lambiente, direttore di divisione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

Nel bollettino che verrà compilato dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, saranno indicati insieme con i risultati delle estrazioni, anche quelli della manifestazione sportiva.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1977
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 224

(4081)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1977.

Autorizzazione all'Ente autonomo magazzini generali di Padova a trasferire il centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali in una nuova sede.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 13 aprile 1974, recante l'autorizzazione all'Ente autonomo magazzini generali di Padova a gestire, in Padova, via Rismondo, 2, un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali;

Considerato che il predetto ente, in data 5 aprile 1976, ha chiesto di trasferire il centro di raccolta e smistamento di merci nella nuova sede di corso Stati Uniti, 18, in Padova;

Decreta:

Articolo unico

L'articolo unico del decreto ministeriale 1° aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 13 aprile 1974, è così modificato:

« L'Ente autonomo magazzini generali di Padova è autorizzato a gestire, presso i propri impianti ubicati in Padova, corso Stati Uniti, 18, un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali ».

All'espletamento delle operazioni doganali nell'ambito del centro predetto provvede la dogana di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1977

p. *Il Ministro*: TAMBRONI ARMAROLI

(4205)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1977.

Istituzione della riserva naturale integrale « Montagna di Torricchio » nei comuni di Pievetorina e Monte Cavallo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, contenente disposizioni riguardanti gli interventi dello Stato in materia di protezione della natura;

Considerata la rilevanza nazionale e internazionale della difesa della natura e dell'ambiente;

Considerate le finalità delle riserve naturali istituite al fine di preservare particolari aspetti del territorio a molteplici fini scientifici, tecnici e culturali;

Constatato che l'Università di Camerino (Macerata), ha istituito con proprio decreto rettorale del 26 febbraio 1973 la riserva naturale integrale « Montagna di Torricchio » le cui finalità corrispondono al contenuto ufficialmente riconosciuto delle riserve naturali, intese anche nel senso propugnato dalle organizzazioni internazionali come il Consiglio d'Europa e l'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN);

Considerata la richiesta dell'Università degli studi di Camerino di sottoporre la riserva suddetta al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al fine di armonizzare la gestione con quella delle altre riserve naturali fino ad ora costituite nel territorio della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

La riserva naturale integrale « Montagna di Torricchio » nei comuni di Pievetorina e Monte Cavallo defi-

nita geograficamente e catastalmente dall'annesso rilievo planimetrico, viene posta sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ne delega l'esercizio al Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

Alle spese ordinarie per la gestione della riserva naturale integrale « Montagna di Torricchio » provvede l'Università di Camerino nei propri capitoli di bilancio.

Art. 3.

L'Università di Camerino con proprio atto interno stabilisce le modalità di gestione corrispondenti al contenuto del decreto rettorale di istituzione della riserva naturale del 26 febbraio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1977

Il Ministro: MARCORA

(4048)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1977.

Sostituzione di due componenti il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 22 luglio 1975, relativo alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo per il quinquennio 1975-80

Vista la determinazione n. 1282 della Corte dei conti, sezione controllo enti, e la annessa relazione al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo e dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, per gli esercizi 1972, 1973 e 1974;

Considerato che occorre provvedere a rimuovere le situazioni di illegittimità rilevate dalla Corte dei conti nella suddetta determinazione relativamente alla composizione del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, nominato con il decreto ministeriale 22 luglio 1975;

Viste le designazioni operate dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dalla prefettura di Isernia;

Decreta:

Articolo unico

Sono chiamati a far parte del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, in sostituzione dei nominativi sottoindicati, i seguenti signori:

Arturo Caleffi dott.ssa Carmela, in sostituzione del dott. Ubaldo Cervi;

Di Iorio Mario, in sostituzione dell'ins. Libero Di Cristofano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1977

Il Ministro: MARCORA

(4162)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Imperia;

Viste le dimissioni del sig. Luciano Sebastianelli da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota del 9 marzo 1977, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Italo Vesponi in sostituzione del sig. Luciano Sebastianelli, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Italo Vesponi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Imperia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Luciano Sebastianelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4202)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1977.

Nomina dei componenti la commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252, modificato dall'articolo unico della legge 12 gennaio 1977, n. 4, concernente regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 11 giugno 1974, n. 252, concernente la regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione;

Visto l'art. 2 della legge citata che prevede la presentazione delle domande di regolarizzazione assicurativa, corredate dalle dichiarazioni degli organismi interessati e da idonea documentazione, prodotta dai lavoratori destinatari della norma;

Visto l'art. 3, primo e secondo comma, della legge medesima che istituisce, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una commissione centrale con il compito di esaminare le dichiarazioni e le documentazioni di cui sopra e di esprimere parere vincolante all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla idoneità delle medesime, ai fini della regolarizzazione assicurativa;

Visto l'art. 3, terzo comma, sostituito dall'articolo unico della legge 12 gennaio 1977, n. 4, che prevede che della predetta commissione fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed un rappresentante per ogni confederazione sindacale a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti, designato dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL;

Considerato che è necessario provvedere, in conformità alle disposizioni contenute nel citato art. 3, alla nomina della predetta commissione centrale;

che le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel CNEL sono la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), l'Unione italiana del lavoro (UIL), la Confederazione italiana sindacati nazionale lavoratori (CISNAL), la Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA) e la Federazione autonoma bancari italiani (FABI), che, in quanto tali, sono state interpellate;

che delle predette organizzazioni sindacali, la CGIL, la CISL, la UIL, la CISNAL e la CIDA hanno carattere confederale e quindi intercategoriale, mentre la FABI è una federazione che rappresenta soltanto i lavoratori dipendenti del settore del credito;

Viste le designazioni effettuate dal Ministro per il tesoro, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL;

Decreta:

E' costituita la commissione per l'esame delle dichiarazioni e delle documentazioni allegate alle domande di regolarizzazione delle posizioni assicurative dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza delle cooperative, presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o, in sua rappresentanza, dal Sottosegretario di Stato on. dott. Adolfo Cristofori e composta:

dal dott. Mario Lorenzini e dal dott. Rocco Colicchio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dal dott. Alberto Delfini, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dal sig. Giacomo Tosi, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

dal sig. Salvatore Natale, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

dalla dott.ssa Maria Luisa Sormani, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

dal sig. Domenico Buttinelli, in rappresentanza della Unione italiana del lavoro (UIL);

dal sig. Aldo Codispoti, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

dal dott. Ulderico Anichini, in rappresentanza della Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA).

Roma, addì 19 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4418)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalla S.p.a. Hettemarks italiana, in Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 dicembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hettemarks italiana, con sede in Bari, con effetto dal 14 maggio 1976;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hettemarks italiana, con sede in Bari, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4617)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1977.

Modificazione al regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE
DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 13 gennaio 1962 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 23 gennaio 1962;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 6 marzo 1962, che approva le norme integrative al regolamento suddetto;

Visti i decreti ministeriali n. 2237 del 19 febbraio 1965, n. 1698 del 28 febbraio 1968 e n. 2274 del 25 febbraio 1971 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 1° marzo 1965, n. 64 del 9 marzo 1968 e n. 67 del 16 marzo 1971, con i quali sono state approvate modifiche ed integrazioni al citato regolamento;

Vista la proposta formulata dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL/A.N.A.S. con lettera datata 5 aprile 1977;

Sentito il parere espresso dal consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. nell'adunanza del 21 aprile 1977 - voto n. 492;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 6 del regolamento, concernente le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., approvato con decreto ministeriale 13 gennaio 1962 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 23 gennaio 1962, è così modificato:

« Ciascuna lista non può comprendere più di trenta candidati. Ogni candidato può essere presentato in una sola lista; nessun candidato può presentare un altro candidato e nessun elettore può sottoscrivere più di una lista ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1977

Il Ministro: GULLOTTI

(4771)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, comportante dieci annessi, dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, comportante quattro annessi, dell'atto finale e dello scambio di note, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975.

Il 3 aprile 1977, in base ad autorizzazione disposta con legge 4 marzo 1977, n. 73, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 21 marzo 1977, ha avuto luogo a Belgrado il 3 aprile 1977 lo scambio degli strumenti di ratifica del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, comportante dieci annessi dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, comportante quattro annessi, dell'atto finale dello scambio di note, firmati ad Osimo il 10 novembre 1975.

In conformità rispettivamente dell'art. 9 e dell'art. 11 tali atti internazionali sono entrati in vigore il 3 aprile 1977.

(4233)

Entrata in vigore dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Indonesia per una fornitura di riso all'Indonesia a titolo di aiuto alimentare, concluso a Roma il 20 gennaio 1977.

Il 20 gennaio 1977 è entrato in vigore l'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Indonesia per una fornitura di riso all'Indonesia a titolo di aiuto alimentare, firmato a Roma il 20 gennaio 1977.

(4234)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977:

Tarsia Vincenzo, notaio residente nel comune di Bitritto, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Monopoli, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Mitrotti Paolo.

(4620)

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977:

Ciampolini Giorgio, notaio residente nel comune di Roccalbegna, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Grosseto, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ferri Rossana;

Marzocchi Alessandro, notaio residente nel comune di Malè, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Grosseto, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Rossi Luigi.

(4621)

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977:

D'Ascoli Emilio, notaio residente nel comune di Finale Emilia, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Napoli.

(4622)

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977:

Nalli Orlando, notaio residente nel comune di Tresana, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di La Spezia, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Chialamberto Enzo.

(4623)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Trebbiano di Romagna ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Trebbiano di Romagna » — riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1973 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1973, n. 327 — propone che sia modificato l'art. 7 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modificazione all'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Trebbiano di Romagna ».

Si propone di sostituire per intero l'art. 7 con il seguente testo:

Art. 7. — La denominazione di origine controllata « Trebbiano di Romagna » può essere utilizzata per designare il tipo spumante secco, amabile o dolce ottenuto da mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare.

Le uve destinate alla produzione del prodotto base, per la preparazione del tipo spumante, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 5, debbono assicurare almeno una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 9,5.

Il tipo spumante del vino « Trebbiano di Romagna » all'atto dell'immissione al consumo deve avere una gradazione alcolica complessiva minima di 11,5 e la sua acidità totale non deve essere inferiore a 5,5 per mille.

Le operazioni di preparazione del vino spumante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento debbono essere effettuate nell'ambito dei territori delle provincie di Bologna, Forlì e Ravenna.

(4582)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa lavoratori piccola pesca », in Portogaribaldi.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977 il sig. Giorgio Guidi è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa lavoratori piccola pesca », in Portogaribaldi (Ferrara), in sostituzione dell'avv. Vincenzo D'Orazio.

(4085)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Ad Laborem - Costruzioni edili stradali », in Napoli.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1977 la dott.ssa Emanuela Stradella è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa « Ad Laborem - Costruzioni edili stradali », in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 16 febbraio 1961, in sostituzione del rag. Nicola Pallotta, dimissionario.

(4232)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di miccia

La miccia a lenta combustione denominata « Miccia impermeabile » che la Fabbrica italiana micce intende fabbricare nel proprio stabilimento in Casal Monferrato (Alessandria) è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e classificata nella V categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

(3696)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente l'autorizzazione all'associazione « Lega del filo d'oro » in Milano, ad apportare modifiche statutarie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, sia nel titolo che nel testo le parole « in Milano » si intendono soppresse.

(4504)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Paratox dell'impresa Infit S.r.l., in Villanova di Castenaso.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario deenominato Paratox concessa all'impresa Infit S.r.l., in Villanova di Castenaso (Bologna), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4506)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Milsar dell'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Milsar concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4507)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

Corso dei cambi del 29 aprile 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	886,75	886,75	886,90	886,75	886,70	886,70	886,65	886,75	886,75	886,75
Dollaro canadese	846,10	846,10	846 —	846,10	846,50	846,05	846,30	846,10	846,10	846,10
Franco svizzero	351,12	351,12	351,10	351,12	351,16	351,10	350,99	351,12	351,12	351,10
Corona danese	148,77	148,77	148,80	148,77	148,77	148,75	148,78	148,77	148,77	148,75
Corona norvegese	168,08	168,08	167,90	168,08	168,18	168,05	168 —	168,08	168,08	168,10
Corona svedese	204,61	204,61	204,40	204,61	204,60	204,60	204,52	204,61	204,61	204,60
Fiorino olandese	361,67	361,67	361,70	361,67	361,77	361,65	361,69	361,67	361,67	361,65
Franco belga	24,603	24,603	24,60	24,603	24,60	24,55	24,6040	24,603	24,603	24,60
Franco francese	178,82	178,82	178,85	178,82	178,83	178,80	178,79	178,82	178,82	178,80
Lira sterlina	1524,60	1524,60	1524,90	1524,60	1524,24	1524,55	1524,50	1524,60	1524,60	1524,60
Marco germanico	375,82	375,82	375,95	375,82	375,95	375,80	375,83	375,82	375,82	375,80
Scellino austriaco	52,877	52,877	52,80	52,877	52,90	52,85	52,88	52,877	52,877	52,85
Escudo portoghese	22,95	22,95	22,95	22,95	22,98	22,90	22,95	22,95	22,95	22,95
Peseta spagnola	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,91	12,8810	12,88	12,88	12,90
Yen giapponese	3,20	3,20	3,20	3,20	3,197	3,19	3,1980	3,20	3,20	3,20

Media dei titoli del 29 aprile 1977

Titolo	
Rendita 5% 1935	79,750
Redimibile 3,50% 1934	99,050
» 3,50% (Ricostruzione)	87,200
» 5% (Ricostruzione)	98,650
» 5% (Riforma fondiaria)	97,050
» 5% (Città di Trieste)	91,200
» 5% (Beni esteri)	90,425
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	79,125
» 5,50% » » 1968-83	76,975
» 5,50% » » 1969-84	75,350
» 6% » » 1970-85	77,050
» 6% » » 1971-86	76,025
» 6% » » 1972-87	74,350
» 9% » » 1975-90	82,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	82,500
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	92,225
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	86,800
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	80,325
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	75,450
» poliennali 7% 1978	93,800
» » 9% 1979 (1ª emissione)	90,200
» » 9% 1979 (2ª emissione)	88,425
» » 9% 1980	87,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 aprile 1977

Valuta	
Dollaro USA	886,70
Dollaro canadese	846,20
Franco svizzero	351,055
Corona danese	148,775
Corona norvegese	168,04
Corona svedese	204,565
Fiorino olandese	361,68
Franco belga	24,603
Franco francese	178,805
Lira sterlina	1524,55
Marco germanico	375,825
Scellino austriaco	52,878
Escudo portoghese	22,95
Peseta spagnola	12,88
Yen giapponese	3,199

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a venti posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI BOLOGNA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, la iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso, per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a venti posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bologna.

Il 10 % di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bologna dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali. ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Bologna in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Bologna, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito. Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, e in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Bologna e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, addì 26 novembre 1976

Il direttore provinciale: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti - Bologna, addì 1° marzo 1977
Registro n. 1 Poste, foglio n. 361

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bologna

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . il . . . . . residente in . . . via . . n. . provincia . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 1 del 26 novembre 1976.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico) deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . . . . ;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto ed i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . , che ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, .

Firma

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . , ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4326)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea interessanti la programmazione economica

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1976, registro n. 1, foglio n. 103, con il quale è stato approvato il bando di concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su temi attinenti alla programmazione economica relativo all'anno 1976, attualmente in corso di espletamento;

Visti i decreti relativi agli analoghi concorsi banditi negli anni precedenti, fin dal 1968;

Ritenuto che l'iniziativa risponde pienamente alle esigenze del Ministero in materia di programmazione economica, ed è compresa nei compiti di studio, indagini e rilevazioni, demandati al Ministero medesimo;

Ritenuto pertanto di bandire, anche per il 1977, il concorso di cui trattasi;

Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977;

Considerato che lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica prevede, tra l'altro, al cap. 1142, un apposito stanziamento per gli indicati «studi, indagini e rilevazioni»;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando di concorso a ventiquattro premi-acquisto di L. 500.000 ciascuno, per tesi di laurea, nelle materie indicate nel bando medesimo.

Art. 2.

Alla spesa di L. 12.000.000 si provvederà a carico dello stanziamento del cap. 1142 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1977.

Il presente decreto, con l'allegato bando, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1977

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1977
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 112

CONCORSO, PER TITOLI, A VENTIQUATTRO PREMI-ACQUISTO PER TESI DI LAUREA SU TEMI ATTINENTI ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

Art. 1.

E' indetto un concorso a ventiquattro premi-acquisto, dell'importo di L. 500.000 ciascuno, per tesi di laurea, su temi attinenti alla programmazione economica, in una delle seguenti discipline: politica economica, economia politica, scienza delle finanze, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, o in discipline comprese nelle precedenti o ad esse affini.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che avranno conseguito la laurea presso le Università e gli istituti superiori universitari italiani nella sessione di febbraio dell'anno accademico 1975-76 e nelle sessioni estiva ed autunnale dell'anno accademico 1976-77.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica la tesi di laurea, stampata o dattiloscritta, in duplice copia, entro e non oltre il 31 dicembre 1977.

Art. 4.

La tesi dovrà essere accompagnata da una domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta da bollo, il candidato deve:

indicare le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, l'eventuale recapito eletto agli effetti del concorso;

dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano e di godere dei diritti di elettorato politico, di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

dichiarare di cedere, in caso di assegnazione del premio-acquisto, al Ministero del bilancio e della programmazione economica i diritti esclusivi di utilizzazione, anche economica, della tesi, in ogni forma e modo, ivi compresi quelli della pubblicazione.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata da un notaio o dal Segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea con indicazione della votazione;

b) certificato dei voti riportati negli esami del corso di laurea;

c) breve presentazione del professore relatore della tesi;

d) qualsiasi eventuale titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

e) elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, dei titoli e della tesi presentati per il concorso.

Art. 5.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero in un unico plico con la tesi, i titoli ed i documenti, entro il termine di cui al precedente art. 3. Scaduto detto termine non saranno neppure accettati altri certificati, documenti o titoli oltre a quelli già presentati.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine in parola si terrà conto della data di arrivo del plico al Ministero del bilancio e della programmazione economica, stabilita dal timbro che il Ministero medesimo apporrà sulla domanda. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. Al riguardo farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, corredate della tesi e degli altri allegati, non saranno pervenute entro il termine sopra indicato.

Art. 6.

La commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi-acquisto è composta di tre professori universitari di ruolo e di due dirigenti del ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sarà nominata con apposito decreto ministeriale.

Un funzionario del ruolo della carriera direttiva del Ministero medesimo eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 7.

La commissione esprimerà un giudizio di merito per ogni candidato ed assegnerà a ciascuno un punteggio.

Al riguardo, ogni membro della commissione dispone di venti punti.

Saranno compresi nella graduatoria degli idonei coloro che avranno conseguito un punteggio pari a 8/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione per ciascun candidato.

Saranno dichiarati vincitori i candidati classificatisi ai primi ventiquattro posti di detta graduatoria.

Art. 8.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica acquista le tesi dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori corrispondendo il premio di cui all'art. 1.

I premi, che risultino disponibili per rinuncia di taluni dei vincitori, possono essere assegnati dal Ministero ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Si considerano rinunciatari anche coloro che non ritirino il premio entro novanta giorni dalla relativa comunicazione.

Ove più candidati si classifichino con lo stesso punteggio, la graduatoria tra costoro sarà stabilita discrezionalmente dalla commissione giudicatrice, la quale terrà conto, a tal fine, della valutazione complessiva del candidato tratta dall'esame della tesi e dei titoli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) di cui al quarto comma dell'art. 4.

Art. 9.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno il premio in unica soluzione.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica si riserva la facoltà di utilizzare, anche economicamente, in ogni forma e modo, le tesi premiate, nonché di pubblicare quelle che, a giudizio della commissione, presentino un particolare interesse ai fini della programmazione economica.

Roma, addì 8 marzo 1977

Il Ministro: MORLINO

(4446)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Sesto S. Giovanni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 192 in data 5 aprile 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario di Sesto S. Giovanni;

Visto il proprio decreto n. 15/San. del 29 settembre 1975 modificato con atti n. 154/San. e n. 135/San/MI/76 rispettivamente in data 17 dicembre 1975 e 21 ottobre 1976, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice d'esame del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 99/San. del 18 novembre 1975, con il quale sono stati ammessi a partecipare al concorso in parola quattro candidati;

Visti i verbali d'esame redatti dalla commissione giudicatrice ed accertata la regolarità delle procedure eseguite;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1953, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 520 del 22 marzo 1976;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Sesto S. Giovanni:

1. De Donato Salvatore punti 162,89

Il presente verbale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura ed a quello del comune di Sesto S. Giovanni.

Milano, addì 1° febbraio 1977

Il dirigente dell'ufficio medico provinciale di Milano
EBOLI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 11/San/MI/77 del 1° febbraio 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Sesto S. Giovanni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1953, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 520 del 22 marzo 1976;

Decreta:

Il prof. Salvatore De Donato risultato idoneo al concorso indicato in premessa viene dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario di Sesto S. Giovanni.

Il predetto sanitario dovrà prendere servizio il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il provvedimento stesso sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti nell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 1° febbraio 1977

Il dirigente dell'ufficio medico provinciale di Milano
EBOLI

(4239)

PROVINCIA DI TRENTO

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 36 del 9 gennaio 1976, con la quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1975;

Visto che con deliberazione della giunta provinciale n. 6104 del 23 luglio 1976 è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso indicato;

Considerato che la commissione giudicatrice ha terminato i propri lavori;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 874 del 18 febbraio c.a., con la quale si è provveduto all'approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento alla data del 30 novembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, avente per oggetto le norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità;

Decreta:

1) Di approvare la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento, alla data del 30 novembre 1975:

1. Caumo Adriano	punti	57,6160	su 100
2. Coretti Fulvio	»	57,5625	»
3. Boccini Bernardino	»	52,1625	»
4. Barbacovi Paolo	»	49,3995	»
5. Dalrì Paolo	»	48,7118	»
6. Torboli Pierluigi	»	48,5044	»
7. Pinnacoli Flavio Pietro	»	48,1435	»
8. Belli Guido	»	48,0000	»
9. Dolzani Livio	»	47,3775	»
10. Manzoni Giovanni	»	46,4097	»
11. Guerriero Mario	»	45,6627	»
12. Debiasi Luigi	»	45,1857	»
13. Delaiti Mario	»	44,7838	»
14. Re Riccarda in Lucchi	»	44,1372	»
15. Giovanazzi Angelo	»	44,0000	»
16. Monelli Massimo	»	43,9583	»
17. Ramadori Sandro	»	43,5000	»
18. Spadaro Salvatore	»	43,2438	»
19. Mauro Vincenzo	»	42,8500	»
20. Sebastiani Maurizio	»	42,8202	»
21. Paladino Nicola	»	42,5646	»
22. Fratta Vittorio	»	42,2666	»
23. Via Maurizio	»	42,1077	»
24. Torelli Gianantonio	»	41,5000	»
25. Niccolini Mauro	»	41,0000	»
26. Moser Luciano	»	40,7090	»
27. Maini Giuseppe	»	40,4666	»
28. Piraneo Alfredo	»	40,1448	»
29. Scandurra Pasquale	»	38,4141	»
30. Bellotti Luciano	»	38,2246	»
31. Lapira Salvatore	»	37,5500	»

2) Di dichiarare non idonei i seguenti candidati:

1. Di Vita Elvira;
2. La Rocca Carmelo;
3. Paoli Paolo;
4. Pindo Ernesto;
5. Ruscica Corrado;
6. Zorzi Cesare.

3) Di disporre l'inserzione e la pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della provincia e dei comuni interessati.

Trento, addì 15 marzo 1977

p. *Il presidente*: MENGONI

(4058)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2661/G.II del 20 giugno 1976, con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1975;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni effettuate dalla giunta regionale veneta, dall'ordine dei medici di Vicenza e dalle giunte municipali dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è così costituita:

Presidente:

Rinaldo dott. Mario, funzionario amministrativo della regione Veneto.

Componenti:

Renzulli dott. Giovanni, medico provinciale di Padova;

Impiumi dott. Graziano, funzionario amministrativo della regione Veneto;

Vettori prof. Giorgio, primario medico dell'ospedale civile di Vicenza;

Brendolan dott. Alessandro, primario chirurgo dell'ospedale di Arzignano;

Deganello dott. Giovanni, medico condotto di Villaverla.

Segretario:

Bartolini Schiavone dott.ssa Maria Luisa, funzionario amministrativo della regione Veneto.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avranno luogo in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto e nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Vicenza, della prefettura di Vicenza e dei comuni interessati.

Vicenza, addì 9 febbraio 1977

Il medico provinciale: BONIFACI

(3873)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 618 del 5 aprile 1976, con cui è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto dei comuni di Iolanda di Savoia, Masi Torello, Lagosanto e Migliarino, vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1975;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso ai suddetti posti di medico condotto;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 181, modificate dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, dalla legge 8 marzo 1968, n. 220, dall'art. 3 della legge regionale 12 marzo 1973, n. 16 e dalla legge regionale 20 novembre 1973, n. 36;

Viste le segnalazioni dell'assessorato alla sanità della regione Emilia-Romagna, dell'ordine dei medici della provincia di Ferrara e delle giunte municipali dei comuni interessati ai sensi delle leggi sopra citate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 12 marzo 1973, n. 16;

Vista la legge regionale 20 novembre 1973, n. 36;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto dei comuni di Iolanda di Savoia, Masi Torello, Lagosanto e Migliarino, vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1975 è così costituita:

Presidente:

Schiappoli dott. Giorgio, della sezione decentrata del comitato di controllo di Ferrara.

Componenti:

Rio prof. G. Riccardo, ufficiale sanitario del comune di Ferrara;

Rossi prof. Cesare, primario della 2ª divisione di medicina generale dell'arcispedale S. Anna;

Tortora prof. Mario, direttore della clinica ostetrica-ginecologica dell'Università;

Ricciarelli dott. Gino, medico condotto di Portogaribaldi.

Segretario:

Feverati dott. Alfonso, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Ferrara.

La commissione avrà sede in Ferrara, presso l'ufficio del medico provinciale e le prove di esame non potranno aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Ferrara e dei comuni interessati.

Ferrara, addì 25 marzo 1977

Il medico provinciale: BARCA

(4036)

OSPEDALE DI MINTURNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;
un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di aiuto del servizio di cardiologia;
un posto di aiuto della sezione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale, addetto alla sezione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minturno (Latina).

(4604)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1976, n. 52.

Modificazione della legge regionale 12 agosto 1957, n. 3, recante norme per la profilassi antiaftosa del bestiame in Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 18 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1957, n. 3, è così modificato:

« I compensi spettanti ai veterinari per l'esecuzione delle vaccinazioni antiaftose sono a carico della Regione ».

Art. 2.

La disposizione di cui all'art. 1 della presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1976.

Art. 3.

Le maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire ventiduemilioni, graveranno sul cap. 706 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento del maggior onere di lire ventiduemilioni è assicurato da una maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 13 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976.

Per i successivi anni finanziari la spesa relativa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui ai capitoli 10, 13, 14, parte entrata, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi anni finanzari.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 13. — Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dallo art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . L. 22.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 706. — Spese per la prevenzione delle malattie infettive del bestiame e per opere e spese varie per la profilassi delle malattie infettive . L. 22.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 novembre 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1976, n. 53.

Modificazione dell'ultimo comma dell'art. 94 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 18 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 94 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 35, è sostituito dal seguente:

« La facoltà di cui ai commi quarto e quinto può essere esercitata fino a un anno dopo la data di approvazione della graduatoria ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 novembre 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1976, n. 54.

Attribuzione di un assegno ad personam al personale docente di cui alla legge regionale 30 luglio 1970, n. 15.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 18 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogata la legge regionale 30 luglio 1970, n. 15, concernente la classificazione e il trattamento economico degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di dattilografia, di stenografia e di calcolo meccanico in servizio nell'istituto professionale regionale « Emilio Chanoux » di Aosta.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1976 gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di dattilografia, di stenografia e di calcolo meccanico dell'istituto professionale regionale di Aosta, in servizio con incarico a tempo indeterminato, conservano, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, la differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto dalla tabella *D* allegata al decreto ministeriale 30 gennaio 1976, n. 13, da riassorbire nei successivi aumenti biennali di stipendio o per effetto di aumenti dovuti a un maggior numero di ore di insegnamento delle predette materie presso l'istituto professionale regionale nei casi in cui l'insegnante non abbia diritto al trattamento di cattedra.

Nel caso di contrazione delle ore di insegnamento delle suindicate materie presso l'istituto professionale regionale, l'assegno personale si riduce in proporzione alle ore di insegnamento attribuite per incarico.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 novembre 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1976, n. 55.

Aumento, limitatamente all'anno 1976, della spesa per l'applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13 e 30 agosto 1970, n. 24, recanti norme per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 18 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, limitatamente all'anno 1976, la maggiore spesa di lire duecentomilioni per l'applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13 e 30 agosto 1970, n. 24, recanti provvidenze per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 362 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976, previo prelievo di pari somma dal cap. 271 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 362. — Spese per la bonifica sanitaria del bestiame . . . L. 200.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 271. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale, allegato *F*) . . . . . . L. 200.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 novembre 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1976, n. 56.

Aumento, per l'anno 1976, della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, recante norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 18 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1976, la maggiore spesa di lire ottocentomilioni per l'applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, recante norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 342 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976, previo prelievo di pari somma dal cap. 206 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 342. — Spese per interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura L. 800.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti, allegato *E*) . . . L. 800.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 novembre 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1976, n. 57.

Aumento, per l'anno 1976, della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 18 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1976, la maggiore spesa di lire centomilioni per l'applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative e di associazioni di produttori agricoli.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno per lire ventimilioni sul cap. 365 e per lire ottantamilioni sul cap. 373 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976, previo prelievo di pari somme dal cap. 271 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 365. — Contributi per pagamento interessi su mutui e prestiti di esercizio e contributi per il pagamento di interessi su mutui concessi a cooperative agricole e associazioni di produttori agricoli (articoli 5, secondo comma, e 8, secondo comma, della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34) . . . . L. 20.000.000

Cap. 373. — Contributi in conto capitale concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli (articoli 5, primo comma, e 8, primo comma, della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34) . . . . L. 80.000 000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 271. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale, allegato *F*) . . . . L. 100.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 novembre 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1976, n. **58**.

Modificazioni all'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1972, n. 48, concernente la corresponsione di un assegno di riconoscimento a ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 18 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo annuo dell'assegno di riconoscimento dovuto agli ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta, previsto dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1972, n. 48, è elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1976, da lire diecimila a lire ventimila per ogni anno di servizio prestato.

Art. 2.

La maggiore spesa annua derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio regionale, prevista in massime lire diecimilionicentotrentamila, sarà imputata al cap. 594 (indennità, compensi, premi ed assegni di riconoscimento agli insegnanti delle scuole sussidiate, leggi regionali 10 gennaio 1961, n. 1, 11 novembre 1965, n. 20 e 31 gennaio 1967, n. 3) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1976 ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi, il cui stanziamento viene aumentato di lire diecimilionicentotrentamila. Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 13 della parte entrata del bilancio stesso.

Per i successivi anni finanziari la spesa relativa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui ai capitoli 10, 13, 14, parte entrata, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi anni finanziari.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 13. — Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . . . . L. 10.130.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 594. — Indennità, compensi, premi ed assegni di riconoscimento agli insegnanti di scuole sussidiate . . . . L. 10.130.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 novembre 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1976, n. **59**.

Modificazioni alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, riguardante la concessione di contributi regionali agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta. Ulteriore aumento della spesa annua per l'applicazione della legge stessa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 18 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, è modificato come segue:

« La misura dei contributi regionali di cui al precedente articolo non dovrà essere superiore a lire millecinquecento per ogni punto conteggiato in base all'attività svolta nell'anno precedente da ciascun ente ed istituto di patronato e di assistenza sociale, operanti nel territorio della Valle d'Aosta ».

Art. 2.

La spesa annua prevista dall'art. 1 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 37, per la concessione di contributi regionali agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale operanti nel territorio della Valle d'Aosta è aumentata da lire quarantacinquemilioni a lire sessantamilioni, a decorrere dall'anno 1976.

Art. 3.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in annue lire quindicimilioni, graverà sul capitolo 753 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento del maggior onere di lire quindicimilioni è assicurato da una maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 13 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976.

Per i successivi anni finanziari la spesa relativa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui ai capitoli 10, 13, 14, parte entrata, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi anni finanziari.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 13. — Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . L. 15.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 753. — Contributi agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti in Valle d'Aosta . . . . L. 15.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 novembre 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1976, n. **60**.

Approvazione di maggiore spesa annua per la corresponsione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 18 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa annua per la corresponsione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, prevista dalle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 30, 8 novembre 1974, n. 38 e 29 dicembre 1975, n. 45, è aumentata a lire 67 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 30 milioni, graverà sul cap. 755 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Il finanziamento del maggior onere di 30 milioni è assicurato da una maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 13 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976.

Per i successivi anni finanziari la spesa relativa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui ai capitoli 10, 13, 14, parte entrata, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi anni finanziari.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 13. — Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . . . . . . L. 30.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 755. — Spese per l'estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura residenti in Valle d'Aosta (leggi regionali 31 agosto 1972, n. 30, 8 novembre 1974, n. 38 e 29 dicembre 1975, n. 45) . . L. 30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 novembre 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1976, n. **61**.

Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 18 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La denominazione ufficiale dei comuni della regione Valle d'Aosta è la seguente:

1) Allein
2) Antey-Saint-André
3) Arnad
4) Arvier
5) Avise
6) Ayas
7) Aymavilles
8) Bard
9) Bionaz
10) Brissogne
11) Brusson
12) Challand-Saint-Anselme
13) Challand-Saint-Victor
14) Chambave
15) Chamois
16) Champdepraz
17) Champorcher
18) Charvensod
19) Châtillon
20) Cogne
21) Courmayeur
22) Donnas
23) Doues
24) Emarèse
25) Etroubles
26) Fénis
27) Fontainemore
28) Gaby
29) Gignod
30) Gressan
31) Gressoney-La-Trinité
32) Gressoney-Saint-Jean
33) Hône
34) Introd
35) Issime
36) Issogne
37) Jovençan
38) La Magdeleine
39) La Salle
40) La Thuile
41) Lillianes
42) Montjovet
43) Morgex
44) Nus
45) Ollomont
46) Oyace
47) Perloz
48) Pollein
49) Pontboset
50) Pontey
51) Pont-Saint-Martin
52) Pré-Saint-Didier
53) Quart
54) Rhêmes-Notre-Dame
55) Rhêmes-Saint-Georges
56) Roisan
57) Saint-Christophe
58) Saint-Denis
59) Saint-Marcel
60) Saint-Nicolas
61) Saint-Oyen
62) Saint-Pierre
63) Saint-Rhémy
64) Saint-Vincent
65) Sarre
66) Torgnon
67) Valgrisenche
68) Valpelline
69) Valsavarenche
70) Valtournenche
71) Verrayes
72) Verrès
73) Villeneuve

Per il comune capoluogo della Regione sono considerati ufficiali sia la denominazione in lingua italiana « Aosta » che quella in lingua francese « Aoste ».

Art. 2.

Le denominazioni ufficiali dei villagi, frazioni, luoghi e località sono stabilite con decreto del presidente della giunta regionale previa conforme deliberazione della giunta regionale, da adottarsi sentiti i consigli comunali interessati e la commissione consiliare permanente affari generali e finanze.

La giunta regionale può avvalersi del parere di esperti e costituire una commissione per la toponomastica locale.

Art. 3.

Il decreto del presidente della giunta regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e, per trenta giorni consecutivi, all'albo del comune interessato.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 dicembre 1976

ANDRIONE

(2127)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1977, n. 10.

Modificazioni alla legge regionale 27 marzo 1972, n. 4 - Istituzione del servizio di tesoreria della regione Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'*8 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

L'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale, mediante convenzione, affida il servizio di tesoreria, a trattativa privata, ad uno o più istituti di credito di notoria solidità esercenti l'attività del credito nel territorio della regione Emilia-Romagna, ovvero ad un consorzio fra istituti di credito ».

Art. 2.

In conseguenza della modificazione apportata dall'art. 1 della presente legge, nell'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4, le parole da « L'istituto o il consorzio... (*Omissis*) — a — (*Omissis*)... strutture tecnico-organizzative » sono così modificate:

« L'istituto, gli istituti contitolari od il consorzio cui sarà affidato il servizio di tesoreria dovranno:

1) essere dotati di adeguate strutture tecnico-organizzative; ».

La legge regionale 27 marzo 1972, n. 4, resta invariata in ogni altra sua parte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 7 marzo 1977

CAVINA

(2824)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1977, n. 9.

Rifinanziamento della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni - Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 1° *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti locali, come previsto dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 1976 si prevede un intervento finanziario della Regione per un importo di L. 8.000.000.000 mediante la contrazione di un mutuo passivo di pari importo.

La giunta regionale è a tal uopo autorizzata a contrarre un mutuo per il meglio in funzione delle condizioni di mercato e, comunque, ad un tasso d'interesse passivo non superiore al 18 % e per una durata di ammortamento non inferiore ad anni venti.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1976 viene iscritto il nuovo cap. 575 « Mutuo passivo per il rifinanziamento di opere pubbliche di interesse degli enti locali, legge 21 gennaio 1975, n. 10 - Piano 1976 » con una previsione di L. 8.000.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1976 viene iscritto il nuovo cap. 965 « Rifinanziamento della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10. Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti locali - Piano 1976 » con una dotazione di L. 8.000.000.000.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, da porsi a carico del bilancio 1977 e seguenti sarà provveduto con la stessa legge approvativa dei bilanci medesimi.

Al finanziamento della spesa per quota interessi di ammortamento del mutuo da contrarsi saranno destinati parte dei fondi che verranno attribuiti alla Regione ai sensi dello art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per la quota capitale sarà provveduto con parte dei fondi che saranno attribuiti ai sensi dell'art. 9 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 4.

Per l'esecuzione delle opere, per gli interventi settoriali, per la concessione dei contributi e per ogni altra formalità, saranno osservate le norme previste dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 25 marzo 1977

d'AIMMO

(3827)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771190)